

	Allegato "A"	
	N 46751 della Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione	
	Articolo 1 - Denominazione e durata	
	È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs.	
	117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo	
	Settore denominato	
	"ASSOCIAZIONE C.E.R. SOLARBERIA"	
	che assume la forma giuridica di associazione non	
	riconosciuta, apartitica e aconfessionale.	
	L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza	
	dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice	
	del terzo settore e all'iscrizione nel Registro unico	
	nazionale del Terzo settore.	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 2 - Sede	
	L'Associazione ha sede in Firmo alla via G. Matteotti snc,	
	presso la sede legale della società CPR Progetti srl.	
	L'Associazione opera nel territorio regionale. Il	
	trasferimento della sede legale non comporta modifica	
	statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici	

	competenti.	
	Articolo 3 - Statuto	
	L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce	
	nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di	
	attuazione, della legge regionale e dei principi generali	
	dell'ordinamento giuridico.	
	L'Organo di amministrazione propone l'eventuale "Regolamento	
	di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti	
	organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo	
	statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso	
	costituisce la regola fondamentale di comportamento	
	dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è	
	valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti	
	e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al	
	Codice Civile.	
	Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale	
	L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Le attività di interesse generale che si propone di svolgere	
	sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017	
	n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla	
	salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle	
	risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	

	speciali e pericolosi.	
	Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire	
	una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22	
	della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre	
	2019, n. 162 e delle future norme di attuazione dell'art. 22	
	della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da	
	queste consentite.	
	L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come	
	comunità di energia rinnovabile benefici ambientali,	
	economici e sociali a livello di comunità agli associati,	
	promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile	
	e la riduzione dei costi energetici degli associati	
	all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi	
	dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione	
	dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.	
	Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	• produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia	
	elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di	
	compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche	
	mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili,	
	di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi	
	dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020	
	anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti	
	rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti	

	terzi;	
	• organizzare la condivisione dell'energia elettrica	
	rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute	
	dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o)	
	dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche	
	qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di	
	produttore per tali impianti siano di associati o di terzi	
	convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il	
	mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati	
	come clienti;	
	• accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica,	
	direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di	
	efficienza energetica o servizi energetici, anche sui	
	mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti	
	di trasmissione e/o di distribuzione.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle	
	di interesse generale previste dal presente Statuto, purché	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo	
	criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di	
	amministrazione. Fermo restando che non potranno essere	
	svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche	
	rinnovabili.	
	L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le	

	detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e	
	dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi	
	attività funzionale al raggiungimento dei propri fini	
	sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e	
	obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con	
	concessione di tutte le necessarie garanzie.	
	L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata	
	dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione	
	è aperta e volontaria.	
	Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli	
	impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in	
	eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può	
	concludere accordi con grossisti e trader.	
	L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.	
	TITOLO II	
	Associati	
	Articolo 5 - Associati	
	Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e i	
	soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono	
	essere soci. Possono far parte dell'Associazione persone	
	fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o	
	autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a	
	condizione che, per le imprese private, la partecipazione	
	alla comunità di energia rinnovabile non costituisca	
	l'attività commerciale e industriale principale. Gli	

	associati devono essere titolari di punti di prelievo o	
	punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa	
	tensione sottesa alla medesima cabina di trasformazione	
	primaria media/bassa tensione identificata con codice	
	AC001E00079 o in altre aree legislativamente consentite.	
	Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali,	
	in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro	
	sopra specificato, privilegiando quelli appartenenti a	
	famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di	
	energia aventi i requisiti sopra specificati.	
	L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se	
	non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È	
	facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa	
	proporzionata per coprire i costi di funzionamento	
	dell'Associazione.	
	Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente	
	alla costituzione della stessa deve:	
	• presentare domanda scritta, anche a mezzo posta	
	elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide	
	l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare	
	in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri	
	supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni	
	dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;	
	• avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30	
	dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla	

	delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e	
	Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di	
	recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per	
	essere membri della comunità energetica;	
	• dichiarare di accettare le norme dello statuto.	
	La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui	
	requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e	
	su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione	
	della comunità nel fornire benefici ai propri associati.	
	L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando	
	il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci	
	temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra	
	vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato.	
	Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione	
	decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data	
	comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola,	
	il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla	
	comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà	
	sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea	
	successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.	
	In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro	
	degli associati.	
	Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	

	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo	
	quanto necessario a contribuire a combattere la povertà	
	energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67	
	della direttiva 2001/2018.	
	Gli associati mantengono i propri diritti come clienti	
	finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia	
	elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore	
	di energia elettrica.	
	Tutti gli associati hanno diritto a:	
	• partecipare a tutte le attività promosse	
	dall'Associazione;	
	• eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli	
	stessi;	
	• partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in	
	regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto;	
	• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite	
	dal successivo art.21.	
	I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale	
	regolamento interno;	
	• versare la quota associativa, se prevista, secondo	
	l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di	

	amministrazione.	
	Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e	
	comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi	
	delle spese sostenute ed autorizzate dall'organo di	
	amministrazione.	
	Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della	
	richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione	
	dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto	
	dalla Delibera 318/2020 di ARERA.	
	Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato,	
	responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa,	
	secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c),	
	DL 162/2019.	
	Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	
	Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per	
	recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire	
	dalla configurazione, fermi restando, qualora l'assemblea	
	decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in	
	caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli	
	investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e	
	proporzionati.	
	Può recedere l'associato che non intende continuare a essere	
	parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di	
	amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante	

	lettera raccomandata o altra modalità che assicuri	
	l'avvenuta ricezione.	
	Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata	
	dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può	
	avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le	
	quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali	
	finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e	
	condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi	
	diversamente.	
	È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei	
	requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.	
	Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente	
	all'Associazione il venir meno dei requisiti.	
	Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il	
	venir meno dei requisiti per essere parte di comunità	
	energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente,	
	viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi	
	beneficio connesso.	
	L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di	
	amministrazione nel caso in cui l'associato:	
	• danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;	
	• non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli	
	organi associativi.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione	

	dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta	
	il fatto che può giustificare l'esclusione, con	
	l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali	
	controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso	
	all'Assemblea degli associati, che delibererà	
	sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea	
	successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.	
	L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto	
	sul patrimonio dell'Associazione.	
	TITOLO III	
	Organi associativi	
	Articolo 8 - Organi associativi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• l'Assemblea degli associati;	
	• l'Organo di Amministrazione;	
	• l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;	
	• il Presidente;	
	• il Segretario, ove nominato;	
	• il Tesoriere, ove nominato.	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro	
	funzione, ad eccezione degli eventuali componenti	
	dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in	
	possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice	

	Civile.	
	Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi	
	di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.	
	Articolo 9 - Assemblea	
	L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno	
	diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia	
	straordinaria tutti gli associati al momento dello	
	svolgimento dell'assemblea medesima.	
	L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed	
	inoltre:	
	• approva le linee generali del programma di attività	
	per l'anno sociale;	
	• delibera sull'eventuale quota associativa;	
	• delibera anche mediante appositi regolamenti	
	sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8	
	e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai	
	sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la	
	valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi	
	della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori	
	importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità	
	Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della	
	Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei	
	costi energetici degli associati anche tramite compensazione	
	per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove	
	la comunità deliberi di accettare la delegazione di	

	pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art.	
	42 bis, comma5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione	
	degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a	
	tutela della povertà energetica o per la riqualificazione	
	ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità,	
	sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il	
	produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di	
	impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma	
	gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato	
	della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla	
	Delibera 318/2020 di ARERA;	
	• delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle	
	tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis,	
	DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti	
	rinnovabili detenuti dalla Comunità;	
	• nomina la Comunità quale soggetto delegato,	
	responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e	
	stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle	
	partite di pagamento delle bollette;	
	• nomina e revoca i componenti dell'Organo di	
	amministrazione, ed eventualmente, il Segretario; nomina e	
	revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;	
	• approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di	
	esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge,	
	il bilancio sociale;	

	• delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e	
	dello Statuto;	
	• approva eventuali regolamenti;	
	• delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione e la scissione dell'Associazione;	
	• delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo	
	di amministrazione che respingono domande di ammissione o	
	che procedono all'esclusione di un associato;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di	
	amministrazione;	
	• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione,	
	presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno	
	una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di	
	esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il	
	rinnovo delle cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo	
	stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di	
	amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino	
	l'opportunità.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta	

	dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in	
	assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano	
	dell'Organo di amministrazione.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,	
	dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle	
	materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di	
	strumento di comunicazione che garantisca la prova	
	dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata	
	all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato	
	dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente	
	variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta	
	all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 8(otto) giorni prima della data fissata per	
	l'assemblea.	
	In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le	
	riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati	
	per delega tutti gli associati.	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro	
	soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si	
	considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata	
	adottata la delibera di ammissione dell'associato.	

	Ciascun associato esprime una quantità di voti pari a:	
	n.1 voto per ogni kw impegnato in bolletta per i soci	
	consumatori (consumer);	
	n.1 voto per ogni kwp da impianto fotovoltaico messo a	
	disposizione dai soci produttori (produttori);	
	n.X voti dove X è la somma dei voti derivanti da kw	
	impegnati e kwp da impianto fotovoltaico messi a	
	disposizione dai soci prosumer (contemporaneamente consumer	
	e produttori).	
	Solo all'atto costitutivo i soci costituenti procederanno	
	alla nomina del primo consiglio al fine di determinare le	
	prime cariche e disposizioni per procedere all'avviamento	
	dell'associazione stessa.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto	
	e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti	
	gli altri casi.	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la	
	metà più uno dei KW associati. In seconda convocazione, da	
	effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla	
	prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei KW associati intervenuti o rappresentati. Le	
	deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei KW votanti.	

	L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto	
	dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno	
	dei KW Associati e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché	
	la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di	
	almeno il 75% dei KW Associati.	
	Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli	
	riguardanti le persone.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto	
	di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato	
	presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti	
	i Soci.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo	
	fissato dall'avviso di convocazione.	
	Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con	
	modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza,	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea	
	l'accertamento dell'identità degli intervenuti non	
	personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	

	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Articolo 10 - Organo di Amministrazione - Tesoriere	
	L'Organo di amministrazione è composto da tre membri, eletti	
	dall'assemblea degli associati.	
	L'organo di amministrazione dura in carica tre esercizi,	
	cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso	
	del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa	
	previsione in sede di nomina e i suoi membri sono	
	rieleggibili. I membri dell'Organo di amministrazione	
	vengono eletti dall'assemblea degli associati. La	
	maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati	
	persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici	
	associati.	
	Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro	
	dell'Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione	
	all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data	
	dell'assemblea.	
	Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente	
	ricandidati, salvo loro diversa comunicazione.	
	In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni	

	o altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite	
	cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	I componenti dell'Organo di Amministrazione che non	
	intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono	
	considerati dimissionari.	
	Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti	
	di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di	
	interessi degli amministratori si applica l'articolo	
	2475-ter del Codice Civile.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne	
	erano venuti a conoscenza.	
	All'Organo di amministrazione spetta di:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	- redigere i programmi delle attività associative previste	
	dallo statuto sulla base delle linee approvate	
	dall'assemblea degli associati;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il	
	bilancio sociale;	
	- nominare al proprio interno il Presidente e il	
	Vicepresidente;	

	- deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	- deliberare circa l'esclusione degli associati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che non spettino all'assemblea degli	
	associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza	
	patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i	
	quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili,	
	accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni,	
	determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei	
	mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e	
	Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e	
	private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque	
	denominate anche mediante partecipazioni ad ATI	
	(Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni	
	Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra	
	Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il	
	compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei	
	propri componenti specifiche deleghe per il compimento di	
	atti o categorie di atti determinati.	

	Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo	
	di amministrazione ed è nominato dall'Organo di	
	amministrazione tra i suoi componenti.	
	L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il	
	Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga	
	opportuno o quando almeno due componenti ne facciano	
	richiesta.	
	La convocazione è effettuata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di	
	strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la	
	prova dell'avvenuta ricezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi	
	diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei	
	casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un	
	preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto	
	di intervenire, senza diritto di voto, i componenti	
	dell'eventuale Organo di Controllo.	
	L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente	
	costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando	
	siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i	
	componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non	
	vi si oppongano.	
	L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni	

	con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei	
	votanti, ai quali spetta un solo voto.	
	I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione,	
	redatti a cura del segretario, vengono sottoposti	
	all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione	
	successiva e conservati agli atti.	
	Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono	
	svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza,	
	utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del	
	presente Statuto.	
	L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che	
	dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.	
	Il Tesoriere:	
	- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;	
	- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo,	
	da presentare al Consiglio Direttivo;	
	- monitora la gestione economica e finanziaria	
	dell'Associazione.	
	Articolo 11 - Presidente	
	Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di	
	Amministrazione, nonché l'assemblea degli associati,	
	coordinandone i lavori.	
	Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale	
	dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura	
	l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di	

	Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è	
	consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso	
	all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di	
	Amministrazione.	
	In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri	
	dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente	
	allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente	
	successiva.	
	Articolo 12 - Vicepresidente	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue	
	funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.	
	Articolo 13 - Segretario	
	L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che	
	dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.	
	Il Segretario:	
	• organizza le riunioni dell'Organo di Amministrazione e	
	dell'Assemblea;	
	• redige i verbali delle riunioni dell'Organo di	
	Amministrazione e dell'Assemblea;	
	• svolge i compiti che gli vengono assegnati dal	
	Presidente;	
	• ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione	
	delle decisioni dell'Organo di Amministrazione.	
	Articolo 14 - Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	

	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo	
	monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte	
	in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione	
	e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	
	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni	
	dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	
	membri scelti fra persone non associate, almeno una delle	
	quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente dell'Organo di	
	Amministrazione.	
	Articolo 15 - Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	

	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La	
	revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di	
	Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere	
	scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione	
	Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante	
	la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento,	
	ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come	
	indicate al successivo articolo 173.	
	Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi	
	energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il	
	pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.	
	Articolo 17 - Risorse Economiche	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento da:	
	a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti	
	locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati	
	al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi	

	previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri	
	provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva	
	2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti	
	dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con	
	esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art.	
	42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli	
	incentivi;	
	b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali	
	finanziamenti degli associati senza interessi;	
	c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non	
	associati;	
	d) contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e	
	dei terzi;	
	g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis,	
	comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art.	
	42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici	
	spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di	
	recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati	
	dalla Comunità;	
	h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi	
	inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di	
	crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti	

	nell'oggetto sociale.	
	L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla	
	conservazione della documentazione, con l'indicazione dei	
	soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui	
	al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse	
	economiche di cui alla lettera f), della documentazione	
	relativa alle erogazioni liberali.	
	L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti	
	agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque	
	detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per	
	il pagamento delle bollette degli associati.	
	Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione	
	agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette	
	degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei	
	costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti	
	dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per	
	restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019	
	ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL	
	162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la	
	vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti	
	rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione	
	costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai	
	sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura	
	di benefici ambientali, economici e sociali ai membri	
	dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett.	

	c).	
	Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili	
	L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine	
	rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno)	
	dicembre di ciascun anno.	
	Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea	
	degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai	
	sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno	
	nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando	
	sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di	
	Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà	
	istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti,	
	compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti	
	dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai	
	Dirigenti, nonché agli associati.	

	Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo	
	di utilizzo del patrimonio	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	
	o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8	
	comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge,	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria	
	struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità previste.	
	TITOLO V	
	scioglimento e liquidazione	
	Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio	
	L'Associazione può essere sciolta con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque	
	causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei	
	necessari poteri.	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con	
	delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere	

	del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.	
	TITOLO VI	
	Disposizioni generali	
	Articolo 21 - Libri sociali	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri	
	sociali:	
	a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli	
	eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura	
	dell'Organo di amministrazione;	
	c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo	
	di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri	
	Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si	
	referiscono.	
	Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota	
	associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i	
	libri sociali facendone richiesta al Presidente	
	dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale	
	presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie	
	ed estratti a spese dell'Associazione.	
	Articolo 22 - Rapporti con gli Enti Pubblici	
	Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le	
	Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito	

	dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili	
	ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di	
	amministrazione che ne determina anche le modalità di	
	attuazione, e sono stipulate dal Presidente	
	dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un	
	suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura	
	del Presidente, presso la sede dell'Associazione.	
	Articolo 23 - Personale retribuito	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale	
	allo svolgimento dell'attività di interesse generale.	
	I lavoratori dipendenti eventualmente assunti	
	dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento	
	economico e normativo non inferiore a quello previsto dai	
	contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza	
	retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere	
	superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base	
	della retribuzione annua lorda.	
	I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito	
	sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento	
	adottato.	
	Articolo 24 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente	
	statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e,	

[illegible]